

Il TRIBUNALE DI ROMA /sez. Lavoro/I<sup>a</sup> grado

Visto l'art. 1/49<sup>a</sup> c l. 92/2012

a scioglimento della riserva che precede,

**Premesso in fatto:**

- che con ricorso ritualmente notificato [REDACTED] ha adito il Tribunale del lavoro di Roma esponendo che ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente dal 1 febbraio 1997 al 27 agosto 2018 con inquadramento retributivo nel quarto livello del contratto collettivo del commercio e mansioni di addetta al "tavolo preparati"; che in tale veste si è occupata della preparazione di involtini e spiedini, della lavorazione dell'impasto per il confezionamento di polpette e polpettoni nonché del lavaggio e pulizia delle verdure stesse; che tali mansioni le hanno causato notevoli disturbi alla salute stante l'esigenza di dover lavorare in posizione eretta per periodi di tempo molto prolungati e di dover manipolare prodotti conservati a bassa temperatura; che inoltre tale mansione ha comportato la movimentazione, con torsione del busto, di colli dal peso di circa 20- 40 chili; che a causa dei disturbi fisici insorti (sofferenza e debolezza dei polsi, intorpidimento e gonfiore delle mani, dolori nella zona lombare, disturbi alla sensibilità e ai riflessi degli arti inferiori e difficoltà nella posizione eretta statica per periodi prolungati) si è sottoposta a diversi interventi chirurgici (tra il 2005 - 2006 e 2010, tunnel carpale, ascesso al gluteo e due interventi di artrodesi vertebrale lombare); che con certificati medici del 16 settembre 2010 e 14 gennaio 2011 i dottori dell'ospedale San Carlo di Roma le hanno prescritto di evitare "attività lavorativa che comporta stazione eretta prolungata, sollevamento pesi ed esposizione ad ambienti freddi"; che, ciononostante, la società non ha adottato alcuna alcuna misura tant'è che la ricorrente, in preda a una sindrome ansioso depressiva con frequenti crisi di panico e più volta sottoposta visite mediche di urgenza, si è assentata per malattia; che al rientro in servizio il medico aziendale ha confermato l'idoneità allo svolgimento delle mansioni confermando tuttavia le stesse limitazioni già prescritte dai medici del San Carlo; che ancora una volta la convenuta ha invece continuato ad adibire la ricorrente allo svolgimento di mansioni che richiedevano prolungati periodi di lavoro in posizione eretta e in ambienti freddi e anzi - in aggiunta alle mansioni di addetta al tavolo preparati - è stata incaricata in via esclusiva dell'attività di pulizia delle verdure chiedendole addirittura di effettuare il doppio turno di lavoro; che a seguito di visita medica collegiale cui è stata sottoposta in data 24 febbraio 2011 la ricorrente è stata dichiarata idonea al servizio, ma con esonero permanente alla stazione eretta prolungata e al sollevamento di carichi superiori ai 10 chili; che ancora una volta tali prescrizioni non sono state in alcun modo osservate dall'azienda e anzi è stata anche sottoposta - proprio a causa delle patologie sofferte - a condotte mortificanti da parte dei responsabili di detto stabilimento; che nel 2012 la pressione psicologica cui è stata sottoposta è esplosa a



seguito di un alterco con il direttore [REDACTED] che la ricorrente ha pertanto intrapreso un percorso di psicoterapia presso il centro di salute mentale di via Innocenzo IV cui ha fatto seguito il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 60%; che il 17 gennaio 2013 si è sottoposta ad un nuovo intervento di tunnel carpale; che in data 18 febbraio 2014 ha subito una contestazione disciplinare per asseriti continui ritardi nella ripresa del lavoro dopo la pausa prevista di 15 minuti durante il turno mattutino con conseguente sanzione di una multa ; che nel corso degli anni 2015 - 2016 ha subito altri episodi di maltrattamento da parte di [REDACTED] che a seguito dell'aggravarsi delle condizioni psicofisiche è stata costretta ad assentarsi dal 2017 al 2018 per un totale di 159 giorni lavorativi; che, sottoposta ad ulteriore accertamento sanitario in data 22/1/2018, il medico ha rilasciato giudizio di idoneità al lavoro con controindicazione, tuttavia, di movimentazione di carichi per valori di indici NIOSH maggiori di 0, 85 nonché di operazioni che richiedono il sollevamento di pesi al di sopra della spalla; che, ancora una volta, l'azienda non ha dato riscontro alle precauzioni prescritte; che infine in data 3 luglio 2018, a seguito di un alterco con il macellaio addetto al reparto della ricorrente, questa è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Cristo Re ove le è stato diagnosticato uno stato di ansia con tachicardia in esito ad alterco con percosse; che infine, in data 27 agosto 2018, è stata licenziata per superamento del periodo di comportamento;

-Che, in punto di diritto, la ricorrente ha lamentato l'illegittimità del licenziamento intimatole in quanto nel calcolo del periodo di comportamento sono stati illegittimamente calcolati i giorni di assenza per malattia e infortunio imputabili alla responsabilità del datore di lavoro, così come previsto dagli articoli 175 e 177 del contratto collettivo; che pertanto nel caso in esame possono/debbono ritenersi configurati due distinti periodi e precisamente uno per malattia e uno per infortunio, caratterizzati da due distinti dies a quo;

-Che, alla luce di quanto sopra, parte ricorrente ha chiesto accertarsi e dichiararsi la illegittimità/nullità del licenziamento comminatole e, per l'effetto, condannarsi l'azienda resistente a reintegrarla nel proprio posto di lavoro con corresponsione di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dalla data di licenziamento sino alla reintegra nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; in via subordinata, ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del licenziamento comminatole con conseguente condanna della resistente al pagamento di un'indennità globale di fatto nella misura massima di cui all'articolo 18 statuto dei lavoratori; in via di ulteriore subordine, ha chiesto condannarsi parte convenuta al pagamento dell'indennità di cui alla legge numero 604 del 66;

-Che, ritualmente costituitasi in giudizio, parte resistente ha a sua volta contestato il fondamento della domanda e ne ha chiesto il rigetto;



-Che, sentiti gli informatori testimoniali e autorizzate al deposito di note difensive, in data 29/11/2019 il giudice si è riservato di decidere;

### RILEVATO IN DIRITTO:

Si premette, in punto di fatto, che la ricorrente - dipendente della resistente dal 1/2/1997 - è stata licenziata con lettera del 27/8/2018 per superamento del periodo di comporto .

Nella lettera si legge infatti che “siamo spiacenti di doverle comunicare il suo licenziamento per superamento del periodo di comporto previsto dal contratto collettivo... Ed infatti nei 365 giorni che precedono la data del 27/8/2018 lei ha superato i 180 giorni di assenza previsti dal contratto collettivo del commercio terziario come limite massimo di conservazione del posto di lavoro. In ragione di quanto sopra siamo costretti a recedere dalla contratto di lavoro stipulato con lei per giustificato motivo oggettivo...” (Confronta documento 20 fascicolo ricorrente).

La ricorrente sostanzialmente sostiene che erroneamente parte resistente ha computato, nel periodo di comporto, giorni di malattia o infortunio imputabili al datore e lamenta altresì l'asserita violazione dell'obbligo motivazionale nonché dell'obbligo di buona fede per non aver l'azienda avvertito la lavoratrice dell'imminente scadenza del periodo di comporto e/o della possibilità di usufruire del periodo di aspettativa .

In sede di ricorso parte ricorrente ha inoltre lamentato l'esistenza di un ambiente lavorativo teso e stressante che le avrebbe causato uno stato di malessere psico-fisico ed ha dedotto l'inosservanza, da parte della resistente, delle precauzioni/limitazioni suggerite dai medici aziendali in merito alla impossibilità, da parte della ricorrente, di lavorare in posizione eretta per periodi prolungati e di movimentare pesi .

Sta di fatto che, in punto di diritto, l'attenzione del Giudicante dovrà soffermarsi in primo luogo sulla effettività delle patologie sofferte e sull'adempimento, da parte del datore, dell'obbligo ( ex art. 2087 c.c. ) di porre in essere tutte le misure/precauzioni necessarie a



garantire il diritto alla salute e al lavoro della ricorrente. E' evidente infatti che, in caso di accertato inadempimento del datore di lavoro, non tutti i giorni di malattia cumulati dalla ricorrente sono computabili nel periodo di comporto in quanto ascrivibili a responsabilità del datore. Con conseguenza illegittimità del licenziamento irrogato.

Il tutto nella consapevolezza, che vale la pena sottolineare, che la presente fase di giudizio costituisce - secondo dottrina e giurisprudenza assolutamente prevalente - una fase a cognizione sommaria in cui l'istruttoria è deformalizzata ; in sostanza si tratta di fase in cui il Giudice si avvale dei soli mezzi istruttori che sono necessari ad un giudizio di verosimiglianza in ordine alla sussistenza o meno dei fatti costitutivi posti a base del diritto azionato .

Ciò che è certo è che non può configurarsi un danno psichico del lavoratore, del quale il datore di lavoro sia obbligato al risarcimento qualora non venga offerta **rigorosa prova del danno e della relazione causale fra il medesimo ed i pretesi comportamenti persecutori** (cfr. T. Milano. Milano, 16-11-2000.)

***Venendo ora al merito della causa si osserva quanto segue:***

L'informatore [REDACTED], che ha lavorato presso la resistente con mansioni di macellaio e che conosce la ricorrente sin dal 2006, ha confermato che la ricorrente lavorava nel reparto di confezionamento dove si confeziona la carne; che negli ultimi 2- 3 anni questa ha iniziato ad avere problemi con la schiena e che le hanno cambiato il lavoro facendole lavare le verdure; e confezionare le carni; in particolare, ha precisato che ogni piatto di carne da confezionare pesa circa 10 chili e viene spostato dal rullo al tavolino dall'operaio e quindi dalla ricorrente; soprattutto, che ciò può accadere circa 10 volte durante ogni turno lavorativo. L'informatore ha chiarito che negli ultimi due anni la ricorrente è stata spostata vicino alla macchina del confezionamento senza più spostare i piatti di carne di ma ha tuttavia confermato che anche il lavoro di confezionamento si svolge in piedi; che la ricorrente è stata poi spostata a lavare le verdure , dove doveva portare le casse delle verdure ( *con un carrello, per la verità, dove tuttavia la ricorrente doveva posizionare i pesi* ) del peso, ciascuna, di cinque o sei chili; che, infine, si trattava di circa 10 casse in tutto , da portare alla sala della maggio per poi riportarle indietro al magazzino. Quanti agli episodi di alterco, l' informatore non ha confermato i singoli episodi specifici dedotti in ricorso limitandosi a dare atto di parole o meglio parolacce dette da tutti in ambito lavorativo stante la confidenza e l' atteggiamento di scherzo proprio di tutti; quanto alle frasi riportate nel capitolo 23 del ricorso da [REDACTED], l'informatore ha riferito che al contrario tale frase sarebbe stata pronunciata da [REDACTED] dopo aver ricevuto lo schiaffo della ricorrente (si tratta peraltro di dichiarazione de relato poiché all'epoca



l'informatore era in ferie) e quanto alle opinabili frasi menzionate sempre nel capitolo 23 del ricorso ("ma che vai al mare ..con paletta e secchiello" oppure " e dagliela 'sta patata prima di diventi purè") si tratterebbe di frasi a sentire le quali "la ricorrente si divertiva... fino a un certo punto poi chiedeva di smettere di dire tali cose...". Lo stesso informatore ha infine dichiarato che "il signor [redacted] non ha pronunciato parole offensive nei confronti della ricorrente, lo sentivo dire durante la lavorazione con il sorriso, per scherzo, alla ricorrente, così come a noi, "stronza" ; la ricorrente anche lei rispondeva allo stesso modo; c'era confidenza, ma ciò non accadeva tutti i giorni ..".

Sembra al giudicante che tali affermazioni, della cui attendibilità è lecito dubitare in omaggio a criteri di ragionevolezza e plausibilità, non diano certamente conto di un ambiente lavorativo improntato a serenità e rispetto.

A sua volta l'informatore [redacted] che ha lavorato per la resistente dal 2001 al 2007 e poi ancora dal 2008, ha confermato che la ricorrente preparava e confezionava la carne; che ogni piatto di carne pesa circa 10 chili; che il piatto viene messo dal carrello al tavolino; che ogni giorno l'addetto sposta dal carrello al tavolo circa 10 piatti di carne; che ( solo ) negli ultimi 5- 6 mesi la ricorrente è stata messa a chiudere le confezioni caricandole sulla macchina ; che comunque tali lavorazioni si fanno in piedi; quanto all'episodio con [redacted] [redacted] l'informatore ha riferito di aver visto la ricorrente "dare uno schiaffo al [redacted] e lui l'ha allontanata... e la ricorrente è caduta per terra ..". Quanto, infine, agli episodi di alterchi e/o di frasi volgari riferite da [redacted] e [redacted] l'informatore nulla è stato in grado di precisare.

Calando i principi di diritto e i dati di fatto su esposti nel caso di specie , si rileva in primo luogo che la lettura della narrativa del ricorso evidenzia - come a parere della ricorrente - la resistente, pur consapevole delle controindicazioni mediche ancorate alle patologie della ricorrente, ha omesso di adottare misure effettivamente ed efficacemente idonee a salvaguardare il proprio diritto alla salute e al lavoro.

Ritiene il Giudicante che i dati riferiti dagli informatori consentono di ritenere provato, sia pur nei limiti propri del rito sommario che ci occupa, che la ricorrente è stata continuativamente adibita a mansioni che comunque comportavano sollevamento pesi e/o stazione eretta prolungata nonostante numerosi certificati medici (di provenienza pubblica e/o aziendale) attestassero l'impossibilità per la ricorrente di movimentare pesi e di stare a lungo in piedi a causa della patologia lombare e del tunnel carpale sofferiti.

Ed infatti i documenti allegati al ricorso consentono di ritenere provato che la ricorrente, per motivi di salute, - non potesse né sollevare pesi né stare a lungo in posizione eretta; gli



stessi documenti danno inoltre conto del fatto che la resistente fosse consapevole di quanto sopra.

Ed infatti già il certificato del 13/6/2007, redatto dai medici dell'ospedale San Carlo di Nancy attesta che "...si sconsiglia postura eretta prolungata..."; il certificato del 16/9/2010, redatto sempre presso l'ospedale San Carlo, conferma che "...è controindicata la statura eretta prolungata, il sollevamento pesi e l'esposizione ad ambienti freddi"; infine, il certificato medico del 14/1/2011 ancora una volta attesta che "...si sconsiglia l'esecuzione di lavori pesanti o che comportino una prolungata stazione eretta" (confronta documento 4 fasc. ric.).

Del resto il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 60% da parte dell'Inps a far data dalla 9/12/2010 non fa che confermare l'esistenza di oggettive patologie sofferte dalla ricorrente (confronta documento 8 fascicolo ricorrente).

Di tutto ciò era consapevole la società resistente posto che la visita legale aziendale cui ha sottoposto la ricorrente in data 24/2/2011 ha dichiarato quest'ultima idonea a ricoprire le funzioni di operaio addetto al confezionamento delle carni "con esonero permanente dalla stazione eretta prolungata e al sollevamento di pesi superiori a 10 chili" (confronta documento 6 fascicolo ricorrente).

Tale giudizio medico legale è confermato dal documento 14 fascicolo ricorrente: si tratta di giudizio medico di idoneità con controindicazione alla movimentazione di carichi per valori di indice NIOSH maggiori a 0,85 e a operazioni che richiedono sollevamento pesi al di sopra della spalla . Il tutto con riferimento al periodo 4/4/2017 - 15/12/2017.

Infine, il giudizio di idoneità - con le medesime controindicazioni/limitazioni - viene confermato dal giudizio medico legale del 22/1/2018 da cui risulta peraltro che la ricorrente ha ancora mansioni di addetto al confezionamento (confronta documento 18 fascicolo ricorrente).

Seguono i molteplici certificati medici che attestano i periodi di malattia della ricorrente nel periodo agosto 2017-agosto 2018: la lettura degli stessi mostra come le patologie sofferte siano sostanzialmente sempre lombalgia, lombalgia persistente e tunnel carpale cui accede uno stato d'ansia. (Confronta documento 17 fascicolo ricorrente) .

Le considerazioni di fatto e di diritto sin qui esposte rendono ultroneo l'esame degli ulteriori profili di doglianza dedotti in ricorso.

Spese di lite secondo soccombenza.



*PQM*

Visto l'art. 1 comma 49 e ss. L. 92/2012;

dichiara l'illegittimità del licenziamento irrogato con lettera del 27.8.2018 e, per l'effetto, ordina a parte convenuta la reintegra della ricorrente nel proprio posto di lavoro e il pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, detratto quanto eventualmente percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.

Spese poste a carico della parte soccombente e liquidate in complessivi euro 3560,00, di cui euro 3310,00 per onorari.

Si comunichi.

Roma, 20.1.2020

IL GIUDICE

